



Consiglio Regionale della Campania

Prot.n. 0000133/A

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, 81
NAPOLI

Ai Presidenti delle Commissioni
Consiliari Permanenti III, II e I

Ai Consiglieri Regionali

Al Settore Legislativo, Studi e Ricerche

LORO SEDI

Oggetto: Proposta di Legge “Norme per la qualificazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” Reg. Gen. n. 432

Ad iniziativa del Consigliere Fulvio Martusciello.
Depositata il 3 gennaio 2012

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

**III Commissione Consiliare Permanente per l’esame;
II e I Commissione Consiliare Permanente per il parere.**

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento.

Napoli, 8 GEN 2013

IL PRESIDENTE

Napoli 02/01/2013
Prot. n 01 del 02/01/2013

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0000133/A

Del: 03/01/2013 09:57:36
Da: CR A: SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 432

Alla Segreteria Generale

SEDE

Oggetto: trasmissione Proposta di Legge "NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI"

Si trasmette in allegato la Proposta di Legge "NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI" a firma del Consigliere Fulvio Martusciello

Fulvio Martusciello



02/01/2013
Sav. Assemblea


REGIONE CAMPANIA

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE

“NORME PER LA QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI CARBURANTI”

a firma del

Consigliere Fulvio Martusciello



Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0000133/A

Del: 03/01/2013 09:57:36

Da: CR A SERASS

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 432

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE DELLA CAMPANIA

**ABROGAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE N. 6/2006 - “NORME PER LA
QUALIFICAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DEI
CARBURANTI”**

a firma del

Consigliere Fulvio Martusciello

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2013.0000133/A

Del: 03/01/2013 09:57:36

Da: CR A: SERASS

RELAZIONE

La vigente normativa regionale relativa al settore della distribuzione carburanti di cui alla Legge Regionale 29 marzo 2006 n. 6 recante “ Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti” trova il suo fondamento nel Decreto Legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 recante “Norme in materia di liberalizzazione della rete distributiva carburanti” ed emanato in attuazione della Legge delega n.59/1997, c.d. “Bassanini 1”.

Con tale Decreto il legislatore segnava un radicale mutamento della disciplina giuridica del settore, da un lato favorendo i processi di liberalizzazione attraverso la sostituzione del regime concessorio con quello autorizzativo, dall'altro valorizzando il ruolo primario del Comune nella gestione del territorio attraverso il conferimento allo stesso delle funzioni amministrative in materia di impianti di distribuzione carburanti, fatta eccezione per quelle relative agli impianti autostradali riservate alle Regioni in virtù dell'articolo 105 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n.112.

In attuazione della riforma operata con il D.Lgs.32/98 ed in forza della potestà legislativa primaria regionale in materia di commercio, successivamente attribuita alle Regioni dall'articolo 117, IV comma Cost., come modificato dalla riforma del titolo V della Costituzione, la Regione Campania provvedeva a disciplinare in modo organico la materia dei carburanti attraverso l'approvazione della Legge n.6/2006 che aveva fra le sue finalità il miglioramento del servizio di erogazione de carburanti in termini di razionalizzazione e riqualificazione della rete.

Tale finalità veniva perseguita attraverso la determinazione di bacini di utenza , la definizione di requisiti minimi per gli impianti , la eliminazione delle strutture incompatibili con il territorio per motivi di sicurezza e di salvaguardia dei beni di interesse storico,architettonico ed ambientale.

In questo quadro di evoluzione del settore è intervenuta la Commissione europea che,già in data 14 ottobre 2005, richiamava l'attenzione del Governo Italiano sulle possibili incompatibilità, rispetto al principio di libertà di stabilimento (articolato 43 del Trattato), di alcune disposizioni normative, statali e regionali, determinanti le condizioni per l'autorizzazione all'installazione ed all'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti. In particolare la Commissione rilevava che tali disposizioni potevano tradursi in un ostacolo all'ingresso nel mercato italiano di nuovi operatori provenienti da altri Stati membri dell'Unione.

Il Governo Italiano, in data 15 febbraio 2006, rappresentava alla Commissione la necessità del mantenimento del quadro normativo nazionale vigente e successivamente, in data 27 novembre 2006, comunicava l'avvio di un processo di riflessione attivato a livello nazionale e regionale, inteso a riformare il sistema di distribuzione dei carburanti allo scopo, tra l'altro, di semplificare le procedure e stimolare le attività commerciali.

Il 28 febbraio 2008 la Commissione, constatando la perdurante vigenza delle disposizioni lesive in questione, procedeva formalmente notificando la decisione di deferire lo Stato italiano alla Corte di Giustizia a causa delle restrizioni in materia di concorrenza rinvenute nell'ordinamento nazionale aprendo in tal modo una procedura di infrazione comunitaria.

Costituivano oggetto di censura le disposizioni che conferivano eccessiva gravosità ai requisiti richiesti per l'apertura di nuove stazioni di servizio e fra queste, in particolare, quelle relative agli obblighi di superfici minime e di attività commerciali integrative, c.d. "non oil", nonché quelle che dettavano distanze minime tra impianti e che ponevano restrizioni agli orari di apertura.

La risposta normativa statale ai rilievi sollevati dalla procedura di infrazione in materia di carburanti, avveniva con l'approvazione dell'articolo 83 bis della Legge 6 agosto 2008 n.133 recante "Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008 n.112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", entrata in vigore il 22 agosto 2008.

L'articolo 83 bis, commi 17 e 22, rafforza il processo di liberalizzazione del settore, provvedendo all'eliminazione dei contingenti numerici, delle distanze minime tra impianti, dell'obbligo delle superfici minime commerciali nonché dell'obbligo di presenza delle attività commerciali e dei servizi integrativi all'interno degli impianti.

Vanno segnalate infine le successive approvazioni del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 recante l'attuazione della c.d. "Direttiva Bolkstein" (Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno) e delle Leggi 15 luglio 2011 n. 111 e 24 marzo 2012 n.27.

Tali provvedimenti introducono importanti innovazioni in materia, prevedendo per i nuovi impianti, situati fuori dai centri abitati, la presenza di dispositivi automatici per il pagamento dei carburanti e l'adeguamento di quelli esistenti con le medesime apparecchiature. Viene ampliata la possibilità di commercializzare prodotti non oil e si ribadisce la necessità di procedere alle verifiche di compatibilità degli impianti che presentano evidenti elementi che contrastano con le vigenti normative di sicurezza.

Alla luce di tutto quanto sopra riportato, si comprende la necessità di procedere all'adeguamento della normativa regionale alla normativa statale e comunitaria, operando, nel contempo, una riforma del settore che incontri maggiormente le mutate esigenze di un mercato sempre più flessibile ed aperto a nuove istanze concorrenziali.

Il progetto di Legge propone, dunque, una disciplina programmatica orientata al temperamento dei vari interessi pubblici, anche di rilievo costituzionale, coinvolti dal settore, quali la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio, del territorio, della sicurezza, del consumatore, con la tutela della concorrenza, la libertà di iniziativa economica, di stabilimento e la parità di accesso al mercato.

La normativa, attraverso la ponderazione e la sintesi dei predetti interessi pubblici in gioco, persegue la finalità ultima di migliorare la qualità del servizio offerto dalla rete distributiva dei carburanti, innanzitutto sotto il profilo della sicurezza.

Tale finalità trova realizzazione mediante una pluralità di azioni sinergiche, tra le quali un costante monitoraggio sulla evoluzione della presenza del servizio sul territorio campano e sulla qualità delle prestazioni rese all'utente in termini di offerta commerciale per il non oil. In particolare, nell'ottica di favorire lo sviluppo qualitativo della rete, la norma si ripromette di aumentare, liberamente, le attività integrative individuate dalla Legge, inserendole sull'impianto carburanti e concorrendo in tal modo a formare una realtà economica complessa ed unitaria, dando in tal modo alla rete campana una connotazione di profilo europeo.

Da ultimo, sotto il profilo procedimentale, si segnala il mantenimento del regime autorizzatorio in relazione all'installazione degli impianti che trova piena giustificazione anche alla luce delle intervenute normative comunitarie in quanto strumento che assicura, nel modo più efficace, la salvaguardia dei prevalenti interessi pubblici legati alla tutela del territorio, dell'ambiente, della sicurezza stradale e della prevenzione incendi.

Il presente Progetto di Legge si compone di 35 articoli

L'ARTICOLO 1 definisce l'ambito di applicazione della normativa e pone come finalità specifiche l'ammmodernamento ed il miglioramento qualitativo della rete degli impianti attraverso la maggiore presenza di servizi resi all'utenza.

L'ARTICOLO 2 definisce la rete carburanti, l'impianto quale complesso commerciale unitario, le tipologie dei prodotti erogabili e fornisce altresì un glossario di tutti i termini riscontrabili nel testo della Legge.

L'ARTICOLO 3 stabilisce la potestà comunale per il rilascio delle autorizzazioni per l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione carburanti.

L'ARTICOLO 4 ribadisce la competenza della Giunta Regionale di formulare proposte, indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle nuove attività di distribuzione carburanti

GLI ARTICOLI 5 e 6 definiscono la Commissione Consultiva Regionale Carburanti specificandone la composizione, i compiti ed il funzionamento.

L'ARTICOLO 7 è relativo all'Osservatorio ed ai sistemi informativi necessari per consentire alla Regione di adempiere a quanto previsto dal Decreto Legislativo 32/98 circa la effettuazione del monitoraggio annualmente effettuato sulla evoluzione della rete campana.

L'ARTICOLO 8 definisce i criteri di formazione dei bacini di utenza individuati sul territorio regionale per consentire lo studio ed il monitoraggio della rete campana.

L'ARTICOLO 9 definisce le fattispecie di attività per le quali è richiesto il rilascio di un provvedimento autorizzativo comunale.

L'ARTICOLO 10, invece, stabilisce quali attività sono soggette a semplice comunicazione da parte del richiedente.

L'ARTICOLO 11 disciplina le misure amministrative agevolate e finalizzate alla diffusione del biometano.

L'ARTICOLO 12 specifica quali attività commerciali integrative possono dotare gli impianti distribuzione carburanti per incrementare il numero e la qualità dei servizi resi all'utenza.

L'ARTICOLO 13 è relativo ai requisiti soggettivi che devono possedere coloro che intendono esercitare l'attività di distribuzione carburanti e le eventuali attività commerciali integrative.

GLI ARTICOLI 14 E 15 sono relativi agli adempimenti amministrativi necessari per il trasferimento della titolarità di un impianto e quali sono i casi contemplati per richiedere una sospensione dell'attività e quelli di decadenza dell'autorizzazione.

L'ARTICOLO 16 descrive la composizione, i compiti e le modalità di svolgimento delle procedure di collaudo della Commissione regionale di collaudo degli impianti della rete ordinaria e di quella autostradale. Sono altresì specificati quali tipi di intervento siano soggetti all'esame da parte della suddetta Commissione.

L'ARTICOLO 17 è relativo alla disciplina urbanistica in materia di impianti con particolare riferimento ai parametri tecnici volti a favorire gli insediamenti per un adeguato svolgimento delle attività commerciali integrative.

L'ARTICOLO 18 favorisce gli adeguamenti degli impianti esistenti con la dotazione di attrezzature igieniche ed impartisce disposizioni ai Comuni circa le verifiche di compatibilità non ancora effettuate.

L'ARTICOLO 19 definisce gli impianti di pubblica utilità.

L'ARTICOLO 20 prevede l'adozione del Regolamento di attuazione alla Legge, stabilendone il contenuto.

L'ARTICOLO 21 riguarda gli orari di apertura, chiusura ed i turni di funzionamento degli impianti.

GLI ARTICOLI DAL 22 AL 28 riguardano la materia degli impianti di distribuzione carburanti in fregio alla rete autostradale ed alle tangenziali ed ai raccordi definiti come autostrade dagli Enti proprietari di tali strade. Per tali impianti, come previsto dalla normativa statale, vige ancora il regime di concessione.

GLI ARTICOLI DAL 29 AL 32 sono relativi agli impianti ad uso privato, ai contenitori distributori mobili fino a 9000 litri ed agli impianti per natanti ed aeromobili.

GLI ARTICOLI 33 e 34 specificano a chi compete la vigilanza ed il controllo sulla corretta applicazione della Legge e sulle relative sanzioni in caso di accertate inosservanze.

L'ARTICOLO 35 detta le norme transitorie e le abrogazioni.

On. Fulvio Martusciello

Art. 1

Oggetto e finalità

1. In attuazione del Decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32, nonché dell'articolo 19 legge 5 marzo 2001, n. 57 ed in coerenza con l'art. 83 bis, commi da 17 a 21, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'art. 28 del decreto legge 6 luglio 2011 n. 98, convertito con legge 15 luglio 2011, n. 111, e del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, nel rispetto della libertà di stabilimento, della concorrenza e della tutela del territorio, la presente legge detta i principi ed i criteri fondamentali per l'ammodernamento degli impianti di distribuzione carburanti, al fine di migliorare l'efficienza complessiva della rete, nonché promuovere l'incremento anche qualitativo dei servizi resi all'utenza e la garanzia del servizio pubblico, nell'ottica della snellezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art. 2

Definizioni

1. Ai sensi della presente legge, per "rete" si intende l'insieme dei punti di vendita eroganti benzine, gasoli, gas di petrolio liquefatti-gpl e metano per autotrazione e tutti i carburanti per autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici o alimentati con idrogeno ubicati sulla rete stradale, compresi quelli siti nelle aree di pertinenza di centri commerciali, industriali, artigianali, gli impianti ad uso privato, lacuali e marini, gli impianti situati sulla rete autostradale, sui raccordi autostradali e sulle tangenziali, con esclusione degli impianti utilizzati solo per gli autoveicoli di proprietà delle amministrazioni pubbliche.

2. Per "carburanti" per autotrazione si intendono i seguenti tipi di prodotti:

a) benzine;

b) gasoli;

c) gpl;

d) gas naturale -metano;

e) idrogeno;

f) miscele metano-idrogeno;

g) qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa.

3. Per "impianto" si intende il complesso commerciale unitario sulla pubblica via, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso, costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante per autotrazione, con le relative attrezzature, nonché costituito dalle aree destinate agli edifici ed ai manufatti per i servizi all'automobile ed all'automobilista, nonché costituito dalle autonome attività commerciali integrative, comprensivo dei parcheggi e delle relative aree di manovra.

4. Ai soli fini del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "chiosco" si intende un impianto costituito da uno o più distributori con attrezzature per la modalità di pagamento self-service pre-payment o post-payment situati nell'area di pertinenza dell'impianto ed al di fuori della sede stradale, a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi, servizi igienici degli addetti e fornito di un locale adibito al ricovero del personale addetto nonché eventualmente

all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli. E' prevista la presenza di una pensilina a copertura delle sole colonnine;

5. Ai soli fini del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "stazione di rifornimento" si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi fornito di un locale per il ricovero, i servizi igienici degli addetti ed all'esposizione di lubrificanti e di altri accessori per veicoli, escluse le attrezzature per lavaggio, il grassaggio e altri servizi per i veicoli. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;

6. Ai soli fini del monitoraggio di cui al successivo art. 7 per "stazione di servizio" si intende un impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie al servizio degli utenti. Inoltre, essa comprende attrezzature per lavaggio e grassaggio e altri servizi per i veicoli ed è fornita di servizi igienici. Sono previste attrezzature per modalità di pagamento self service pre-payment o post-payment e la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento.

7. Per "erogatore" si intende l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento automatico del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio dell'automezzo misurando contemporaneamente i volumi ovvero le quantità trasferite. Esso è composto da:

a) una pompa o un sistema di adduzione;

b) un contatore ed un misuratore;

c) una pistola con una valvola di intercettazione;

d) tubazioni di connessione;

e) dispositivi di sicurezza previsti dalla normativa vigente tra cui quelli di recupero vapori di benzina di cui al D.Lgs. 152/2006, limitatamente alla pompa di distribuzione delle benzine per autoveicoli.

8. Per "colonnina" si intende l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori; per "colonnina multidispenser" si intende l'apparecchiatura attrezzata per l'erogazione contemporanea di diversi prodotti.

9. Per "self-service pre-payment" si intende il complesso di apparecchiature a lettura ottica di banconote ovvero di carte di credito per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale.

10. Per "self-service post-payment" si intende il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore del carburante da parte di apposito incaricato con pagamento successivo al rifornimento effettuato dall'utente.

11. Per "gestore" si intende il soggetto in possesso del titolo abilitativo per l'esercizio dell'impianto di distribuzione dei carburanti rilasciato dall'Agenzia delle Dogane, addetto al servizio di rifornimento dei veicoli, alle prestazioni di primo intervento sui medesimi, all'esercizio delle attività accessorie, nonché alla vigilanza e controllo dell'intera area di servizio.

12. Per "impianto ad uso privato" si intendono:

a) tutte le attrezzature fisse, senza limiti di capacità, ubicate all'interno di aree private non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini, depositi e simili e destinate al rifornimento esclusivo degli autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizi, titolari del provvedimento di autorizzazione dotate di almeno dieci autoveicoli che non possono essere riforniti presso gli impianti stradali;

b) gli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione situati all'interno delle aree di pertinenza delle pubbliche amministrazioni, ad uso esclusivo dei mezzi appartenenti alle stesse;

13. Per "contenitore-distributore mobile ad uso privato" si intendono tutte le attrezzature mobili con capacità non superiore a 9.000 litri ubicate all'interno di aziende agricole e agromeccaniche, di cave per estrazione di materiale, di cantieri stradali, ferroviari ed edili nonché di attività industriali e artigianali, destinate al rifornimento di macchine ed autoveicoli non targati e non circolanti su strada, di proprietà dell'azienda presso la quale viene usato il contenitore – distributore mobile, con carburanti liquidi di categoria C di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 31 luglio 1934.

14. Per "erogato di impianto" si intendono i prodotti benzine, gasolio, gpl e metano per autotrazione effettivamente commercializzati come risultanti dai registri di carico e scarico vidimati dal competente ufficio dell'Agenzia delle Dogane o dai dati comunicati dai titolari dell'autorizzazione relativamente al prodotto "metano".

15. Per "ristrutturazione totale" si intende il completo rifacimento dell'impianto così come definito al precedente comma 3, comprendente la totale sostituzione e il riposizionamento delle attrezzature petrolifere.

Art. 3

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni esercitano le funzioni amministrative previste dalla presente legge. In particolare provvedono:

a) al rilascio dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti comprensiva del permesso di costruire;

b) alla fissazione dei criteri degli orari e dei turni di apertura e chiusura sulla base degli indirizzi regionali di cui al comma 1, lettera e) del successivo articolo 20.

Art. 4

Programmazione regionale in materia di carburanti

1. La Giunta regionale, attraverso forme di consultazione e di confronto con le rappresentanze degli enti locali, le tre organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale delle imprese del commercio e delle Organizzazioni sindacali, sentita la Commissione consultiva regionale carburanti di cui all'art. 5, definisce le proposte relative agli indirizzi generali ed ai criteri di programmazione commerciale ed urbanistica per l'insediamento delle attività di distribuzione dei carburanti, nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.

Art. 5

Commissione consultiva regionale carburanti

1. E' istituita presso la struttura regionale competente la Commissione Consultiva regionale relativa agli impianti di distribuzione carburanti.
2. La Commissione di cui al comma 1 è composta da:
 - a) l'Assessore regionale di riferimento, o suo delegato, che la presiede;
 - b) il dirigente della struttura regionale competente o suo delegato;
 - c) il rappresentante dell'Unione petrolifera o suo delegato;
 - d) il rappresentante dell'Assopetroli o suo delegato;
 - e) il rappresentante del consorzio Grandi Reti o suo delegato;
 - f) il rappresentante dell'Associazione Nazionale Distributori Stradali GPL autotrazione - DI.STRA.GAS. - o suo delegato;
 - g) il rappresentante dell'Assogasliquidi o suo delegato;
 - h) il rappresentante della Federmetano o suo delegato;
 - i) il rappresentante della Assogasmetano o suo delegato;
 - l) il rappresentante del consorzio Ecogas o suo delegato;
 - m) tre rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei gestori maggiormente rappresentative a livello nazionale o loro delegati;
 - n) il rappresentante dell'Anci o suo delegato;
 - o) tre esperti del settore impianti di distribuzione carburanti;
3. Esercita le mansioni di segretario un funzionario della struttura regionale in materia di carburanti.
4. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'assessore regionale di riferimento, sulla base delle designazioni effettuate dagli enti, associazioni ed organizzazioni rappresentate. La mancata designazione di alcuni rappresentanti non impedisce la costituzione della commissione se sono nominati la metà più uno dei suoi componenti. Essa dura in carica cinque anni.
5. Ai componenti ed al segretario della Commissione non è corrisposto alcun compenso.
6. Le sedute sono valide con la presenza, in prima convocazione, della maggioranza dei componenti e, in seconda convocazione, di un terzo dei componenti. Il componente che, senza nessuna giustificazione, si assenta per tre volte consecutive decade di diritto ed è sostituito entro sessanta giorni con le stesse modalità di cui al comma 4.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 6

Compiti della Commissione consultiva regionale carburanti

1. La Commissione di cui all'articolo 5 è lo strumento istituzionale di confronto tra i diversi operatori del settore e l'amministrazione regionale sull'evoluzione della rete. La Commissione formula contributi e proposte all'amministrazione regionale sulle problematiche concernenti:

- a) la qualificazione e l'ammodernamento della rete distribuzione carburanti;
- b) la elaborazione di proposte, studi od iniziative inerenti le finalità di cui alla presente legge;
- c) quesiti di carattere generale inerenti la corretta interpretazione delle norme applicabili a livello regionale;

2. La Commissione viene sentita semestralmente dalla Regione in merito al monitoraggio effettuato per verificare l'evoluzione del processo di qualificazione ed ammodernamento della rete, ai sensi del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, articolo 3, comma 9.

Art. 7

Osservatorio e sistemi informativi

1. La Regione svolge un'attività permanente di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali del settore rete carburanti, nel contesto del quadro economico regionale, nazionale ed internazionale, mediante un apposito ufficio che allo scopo svolge funzioni di osservatorio regionale, concorrendo, con l'ufficio di statistica regionale e con gli altri sistemi informativi regionali:

- a) al monitoraggio annuale, ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articolo 3, comma 9;
- b) alla diffusione delle informazioni presso le istituzioni e le categorie economiche e tutti i soggetti interessati;
- c) alla promozione di studi e ricerche, nonché alla realizzazione di strumenti di informazione periodica.

2. La Regione Campania, in attuazione di quanto previsto al comma 1 ed al fine di esaminare le caratteristiche e l'evoluzione della rete distributiva dei carburanti, individua i bacini di utenza di cui all'art. 8, aventi caratteristiche territoriali omogenee, monitorandone le dinamiche evolutive in termini di qualità e di ammodernamento degli impianti.

Art. 8

Bacini di utenza

1. Ai fini del monitoraggio della rete distributiva, la Regione individua, con il Regolamento di attuazione di cui all'art. 20, appositi bacini di utenza, sulla base dei seguenti parametri:

- a) erogato medio degli impianti calcolato su base annua;
- b) densità media degli impianti (numero di impianti per kmq);
- c) rapporto tra numero di impianti ed abitanti;
- d) rapporto tra numero di veicoli circolanti ed impianti;
- e) sistemi locali del lavoro;
- f) presenza di attività turistiche;
- g) presenza di attrattori commerciali;
- h) altitudine media del comune.

2. Con le modalità indicate dal Regolamento di cui al comma 1 e per i bacini di utenza risultanti carenti di servizio, è possibile prevedere particolari tipologie di impianti nonché specifiche agevolazioni per lo sviluppo qualitativo dell'offerta.

Art. 9

Attività soggette ad autorizzazione.

1. Sono soggetti ad autorizzazione:
 - a) l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti;
 - b) l'installazione di impianti di carburante a uso privato;
 - c) la ristrutturazione totale dell'impianto;
 - d) l'aggiunta di nuovi carburanti diversi da quelli già autorizzati;
 - e) la trasformazione di impianti da servito in impianti completamente automatizzati senza la presenza del gestore, nel rispetto di quanto previsto al comma 2 dell'art. 21.
2. L'autorizzazione all'installazione e all'esercizio di nuovi impianti stradali è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il titolare dell'impianto trasmette al Comune competente per territorio un'unica domanda, alla quale è allegata una dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante gli elementi indicati nel Regolamento di cui all'articolo 20, e redatta secondo la modulistica resa disponibile sul sito istituzionale dell'Amministrazione regionale. Nel regolamento di cui all'art. 20 è indicata anche la documentazione da presentare a corredo della domanda.
4. I progetti relativi agli impianti di distribuzione sono conformi alla normativa in materia urbanistica, fiscale, sicurezza ambientale e stradale, di beni artistici, storici e paesaggistici, sicurezza sanitaria e prevenzione incendi nonché alle norme regionali in materia di distribuzione dei carburanti.
5. Il Comune trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ai competenti Uffici delle Dogane e al proprietario della strada.

6. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), sono soggette a collaudo, ai fini della messa in esercizio degli impianti.

7. Ai sensi del comma 17 dell'articolo 83-bis del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2008, n.133, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati al rispetto di vincoli con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo.

Art. 10

Attività soggette a comunicazione

1. Ogni altra modifica degli impianti di distribuzione carburanti diversa da quelle di cui all'art. 9 è soggetta a comunicazione al Comune territorialmente competente. In tali casi il titolare dell'autorizzazione invia al Comune, alla Regione, ai Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane competenti per territorio e all'Ente proprietario della strada o alla società titolare della concessione autostradale, apposita comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettino le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e di prevenzione incendi.

Art. 11

Uso del biometano

1. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso del biometano come carburante per autotrazione, come previsto dal d. lgs. 3 marzo 2011, n. 28, anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas, purchè sia garantita la qualità di biometano.

Art. 12

Attività complementari e servizi integrativi

1. I nuovi impianti e gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'auto e per l'automobilista quali: officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, servizi informativi di interesse generale turistico, aree attrezzate per autocaravan, servizi igienici di uso pubblico, fax, fotocopie, rete internet, bancomat, punto telefonico pubblico, strutture ricettive.

Ai sensi dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, negli impianti di distribuzione dei carburanti è sempre consentito:

a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 ed il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 13;

b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto;

c) l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento di tale attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;

d) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'Ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

2. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b), c), di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti rilasciata dall'Ufficio delle Dogane, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214

3. La determinazione delle aree, degli indici di edificabilità e degli ulteriori criteri e parametri per le autonome attività commerciali integrative, sono contenute nell'articolo 17 e nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

Art. 13

Requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività

1. Ai sensi dell'articolo 71 del d.lgs. n. 59/2010, non possono essere titolari di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

- b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
- c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
- d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
- e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
- f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza non detentive.
2. Il divieto di esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) e f) permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione.
3. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.
4. In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di affidamento in gestione dell'attività, i requisiti sono posseduti anche dal gestore.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
- a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
- b) avere prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l'attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o alla somministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell'imprenditore in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'Istituto nazionale per la previdenza sociale;
- c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
6. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1, o hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato

di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine, per infrazioni alle norme sui giochi.

Art. 14

Trasferimento della titolarità dell'autorizzazione

1. Entro quindici giorni dal trasferimento della titolarità di un impianto, il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento contestualmente al Comune, alla Regione, all'Agenzia delle Dogane competente ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco.

2. Le variazioni societarie sono comunicate ai soggetti di cui al comma 1.

3. Il subentrante allega alla comunicazione di cui al comma 1 anche la documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.

Art. 15

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. La sospensione dell'attività di un impianto stradale di distribuzione di carburanti avviene su richiesta motivata del titolare dell'autorizzazione o su provvedimento motivato del Comune.

2. La sospensione su richiesta è concessa dal Comune per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile di ulteriori sei mesi nei casi di motivata e comprovata necessità.

3. Il Comune, per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati, o per urgenti ragioni di sicurezza senza congruo preavviso, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza il Comune ordina la revoca dell'autorizzazione dell'impianto.

4. Il Comune pronuncia la decadenza dell'autorizzazione e provvede a notificarla al titolare dell'autorizzazione nei termini di legge:

a) nel caso di perdita dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13;

b) nel caso in cui il titolare dell'autorizzazione sospende l'attività per un periodo superiore a sei mesi in mancanza della proroga di cui al comma 2;

c) nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore;

d) nel caso di mancato rispetto del termine di messa in esercizio dell'impianto, eventualmente fissato nell'autorizzazione petrolifera, salvo proroga in caso di motivati e comprovati impedimenti all'attivazione dell'impianto.

5. La decadenza dell'autorizzazione comporta lo smantellamento dell'impianto ed il ripristino del sito entro il termine fissato dal Comune.

Art. 16

Collaudo – Commissione di collaudo – Rete ordinaria e autostradale

1. Il collaudo dei nuovi impianti nonché delle modifiche previste all'art. 9, comma 6, e all'art. 23, successivamente all'ultimazione dei lavori e precedentemente alla messa in esercizio, è posto in essere su richiesta degli interessati alla Regione ed al Comune competente per territorio.
2. Il collaudo è effettuato da una apposita commissione costituita da:
 - a) un dirigente, o suo delegato, dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che la presiede;
 - b) un rappresentante del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio;
 - c) un rappresentante dell'Agenzia delle Dogane competente per territorio
 - d) un funzionario dell'ufficio regionale competente in materia di impianti di distribuzione di carburanti, che svolge le funzioni di segretario;
3. La Regione convoca la Commissione di collaudo entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 1 ed il collaudo avviene alla presenza di un rappresentante della ditta titolare dell'autorizzazione petrolifera.
4. La Commissione accerta:
 - a) l'esistenza di un provvedimento di autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, i cui estremi sono annotati nel verbale di collaudo;
 - b) l'esistenza di permesso di costruire per la esecuzione dei lavori necessari alla realizzazione dell'impianto;
 - c) la funzionalità dell'impianto;
 - d) l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza antincendio e fiscale;
 - e) la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato.
5. Se sono accertate irregolarità, la Commissione assegna un termine per provvedere alla loro eliminazione, attestata da perizia giurata rilasciata da tecnico abilitato. In caso di necessità, è disposta la rinnovazione del collaudo.
6. Ai singoli componenti la Commissione ed al segretario spetta un rimborso spese onnicomprensivo di 250,00 euro. Gli oneri del collaudo sono a carico del titolare dell'autorizzazione.
7. Gli interventi non soggetti a collaudo sono realizzati nel rispetto delle norme di sicurezza antincendio, fiscali, sanitarie ed ambientali documentati da una perizia giurata, rilasciata da tecnico abilitato, da trasmettere alla Regione, al Comune, all'Agenzia delle Dogane ed al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio.
8. Con riferimento a tutti gli interventi sugli impianti, sono fatti salvi i collaudi a cura delle amministrazioni interessate, se richiesti dalle specifiche norme di settore.

9. In attesa del collaudo e su richiesta del titolare dell'autorizzazione, corredata da una perizia giurata a firma di un tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente con particolare riguardo agli aspetti di sicurezza e fiscali, la Regione può autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a centottanta giorni, prorogabili solo in caso di comprovata forza maggiore.

Art. 17

Disciplina urbanistica

1. Gli impianti di distribuzione di carburanti sono autorizzati nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, in tutte le zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, ad eccezione delle zone A.
2. La localizzazione degli impianti di carburanti, comprese le attività commerciali integrative, di cui all'art. 12, ottenute in deroga alle norme commerciali di settore, costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del Piano regolatore Generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone territoriali omogenee A.
3. I criteri, i requisiti e le caratteristiche delle aree, già individuati dal Comune ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 32/1998 sono adeguati dal Comune stesso alle disposizioni della presente legge e del Regolamento di attuazione di cui all'art. 20, se non conformi, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Regolamento di attuazione.
4. Per i Comuni che alla data di entrata in vigore del Regolamento di attuazione non abbiano fissato criteri, requisiti e caratteristiche delle aree ai sensi del decreto legislativo n. 32/98, articoli 2, commi 1 e 2, o non abbiano provveduto all'adeguamento entro il termine stabilito al comma 3, si applicano le norme vigenti.
5. Il Comune può riservare aree pubbliche all'installazione di impianti e stabilire i criteri per la loro assegnazione, previa pubblicazione di bandi di gara e secondo modalità che garantiscono la partecipazione di tutti gli interessati.
6. I Comuni individuano la cubatura necessaria per la realizzazione di adeguati servizi all'autoveicolo e all'automobilista, previste all'art. 12, secondo quanto previsto dalla presente legge e dal Regolamento di attuazione di cui all'art. 20. In attesa dell'emanazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 20, si applica quanto stabilito al riguardo dal Regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1.

Art. 18

Qualificazione e ammodernamento della rete esistente

1. Allo scopo di perseguire la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare a tutela dei gestori della rete distributiva dei carburanti, le Amministrazioni comunali possono promuovere accordi di programma con gli operatori del settore, anche su richiesta dei gestori e dei titolari, volti ad agevolare interventi di riqualificazione degli impianti esistenti.

2. Per le medesime finalità negli impianti esistenti su sede propria, sprovvisti del ricovero e dei servizi igienici per i gestori, è autorizzata la realizzazione, fino a 25 mq, di strutture destinate ai suddetti usi, laddove possibile.

3. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento e della qualificazione del sistema distributivo dei carburanti, i Comuni sottopongono a verifica di sicurezza sanitaria e ambientale gli impianti esistenti, e ne consentono, ove necessario, l'adeguamento.

4. I Comuni, qualora non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 31 ottobre 2001 e del Regolamento Regionale 20 gennaio 2012, n. 1, provvedono ai sensi della Legge 133/2008 e della Legge 27/2012.

Art. 19

Deroga per gli impianti di pubblica utilità

1. Si considera di pubblica utilità l'impianto che costituisca l'unico punto di rifornimento esistente nel Comune e l'impianto più vicino disti oltre 7 chilometri.

2. Il Sindaco, per esigenze di servizio pubblico, può autorizzare la prosecuzione dell'attività di un impianto incompatibile, qualora di pubblica utilità, fino all'installazione di un nuovo impianto conforme alla normativa vigente e il Comune può rilasciare a sé o ad altro richiedente nuova autorizzazione al fine di salvaguardare il servizio pubblico nelle aree carenti di servizio.

Art. 20

Regolamento di attuazione.

1. La Regione Campania, sentita la Commissione di cui all'articolo 5, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta, previo parere delle Commissioni consiliari competenti, adotta il regolamento contenente:

a) l'individuazione dei bacini di utenza, di cui all'art. 8, ai fini del monitoraggio della rete distributiva dei carburanti sul territorio regionale;

b) le procedure amministrative per il rilascio dei provvedimenti necessari per l'installazione o la modifica degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione;

c) le disposizioni necessarie per dare piena attuazione alla presente legge;

d) misure per la promozione dell'efficienza energetica e per la diffusione dei carburanti ecocompatibili;

e) gli indirizzi in materia di orari e turni per gli impianti della rete ordinaria;

f) indicazioni ai Comuni per le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti sulla rete ordinaria.

Art. 21

Orario degli impianti di distribuzione carburanti

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti funzionanti con la presenza del gestore osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura definito sulla base di criteri uniformi a livello nazionale stabiliti nel Regolamento di attuazione di cui all'art. 20.
2. Ai sensi del comma 7 dell'art. 28 del decreto legge n. 98/2011, convertito con legge n. 111/2011, non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto rilasciata dall'Ufficio delle Dogane o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione dei carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
3. Il gestore comunica l'orario di apertura dell'impianto nei termini e con le modalità stabiliti dal Comune. L'orario prescelto resta valido fino a diversa comunicazione del gestore. L'intervallo intercorrente tra una comunicazione e l'altra non può essere inferiore a 12 mesi.
4. Il servizio notturno è svolto in conformità agli indirizzi comunali in materia, ai sensi della normativa vigente. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura pena la revoca dell'autorizzazione stessa.
5. I Comuni assicurano la divulgazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti, nonché delle turnazioni, facendo esporre dai titolari di autorizzazione e dai gestori interessati, nei predetti impianti, appositi cartelli indicatori riportanti gli estremi dei provvedimenti comunali in vigore.
6. Gli impianti di metano e di gpl sono esonerati dal rispetto degli orari di chiusura nonché dei turni di chiusura infrasettimanale e festiva, anche se collocati all'interno di un complesso di distribuzione di altri carburanti, purché siano realizzate opportune delimitazioni atte a separare temporaneamente le attrezzature di erogazione dei diversi prodotti.
7. Fino all'emanazione del Regolamento di attuazione di cui all'art. 20 si applicano gli orari ed i turni previsti al Regolamento regionale 20 gennaio 2012, n. 1.

IMPIANTI AUTOSTRADALI

Art. 22

Nuove concessioni

1. La concessione per l'installazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti lungo le autostrade, le tangenziali ed i raccordi autostradali è rilasciata dalla Regione Campania ed è subordinata:

a) al rispetto delle norme di cui alla presente legge;

b) alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, quelle concernenti la sicurezza sanitaria ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici;

c) alla dichiarazione di assenso da parte della società titolare della concessione autostradale o dell'ANAS, se proprietari dell'area oggetto dell'intervento, nel rispetto della presente legge.

2. Nel caso in cui l'area oggetto dell'impianto è di proprietà di terzi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 285/1992 e al relativo regolamento di attuazione.

3. La concessione è rilasciata ai richiedenti in possesso dei requisiti soggettivi e della capacità tecnico-organizzativa ed economica di cui agli articoli 5, 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art. 23

Aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati

1. L'autorizzazione per l'aggiunta di carburanti non precedentemente autorizzati è rilasciata dalla Regione subordinatamente alla verifica del rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e delle prescrizioni fiscali ed antincendio. La corretta realizzazione dell'aggiunta dei carburanti non precedentemente autorizzati, così come la ristrutturazione totale dell'impianto, deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla Commissione di cui all'articolo 16.

Art. 24

Modifiche degli impianti

1. Le modifiche degli impianti sono preventivamente comunicate alla Regione, al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane competente per territorio ed alla società titolare della concessione autostradale e realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria ed ambientale e di quella fiscale ed antincendio.

Art. 25

Trasferimento della titolarità della concessione

1. La domanda, intesa ad ottenere il trasferimento della titolarità della concessione, è presentata alla Regione e sottoscritta dal cedente e dal soggetto subentrante e deve riportare l'indicazione di

tutti gli elementi atti ad identificare l'impianto autostradale ed essere corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 13.

Art. 26

Rinnovo della concessione

1. La domanda di rinnovo della concessione di un impianto di carburanti autostradale è presentata alla Regione almeno sei mesi prima della scadenza. Fino all'emanazione del provvedimento di rinnovo sono fatti salvi diritti e doveri relativi all'esercizio dell'impianto.
2. Se la domanda di rinnovo è presentata successivamente al termine di cui al comma 1, ma entro la data di scadenza della concessione, la concessione stessa non decade ma si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista all'articolo 35.
3. Le concessioni per le quali l'istanza di rinnovo non è presentata entro i termini fissati al comma precedente, sono soggette a decadenza.
4. Il rinnovo della concessione è subordinato all'accertamento dell'idoneità tecnica delle attrezzature dell'impianto. L'idoneità deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 16.

Art. 27

Decadenza dalla concessione

1. In caso di inosservanza delle disposizioni normative previdenziali ed economiche sancite negli accordi nazionali di categoria, nonché in caso di inserimento nei contratti che regolano la gestione di clausole in violazione di quanto previsto dalla presente norma dalla legge 18 dicembre 1970 n. 1034 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971 n. 1296, qualora il titolare della concessione non ottemperi alla richiesta di adeguamento entro 90 giorni dalla richiesta medesima, la Regione Campania dichiara la decadenza dalla concessione.

IMPIANTI AD USO PRIVATO, PER NATANTI ED AEROMOBILI

Art. 28

Impianti ad uso privato

1. L'autorizzazione per la installazione e l'esercizio di nuovi impianti ad uso privato per la distribuzione di carburante è rilasciata dal Comune, nel rispetto delle norme in materia di

sicurezza, prevenzione incendi e tutela ambientale. La corretta realizzazione dell'impianto è certificata da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 16.

2. L'autorizzazione è rilasciata a soggetti per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente. E' vietata la cessione di carburante a terzi sia a titolo oneroso che gratuito. I titolari degli impianti ad uso privato trasmettono alla ditta, alla quale chiedono il rifornimento di carburante, copia della autorizzazione rilasciata dal comune per l'esercizio dell'impianto stesso.

3. La richiesta di autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di un impianto ad uso privato è corredata da autocertificazione attestante la necessità del rifornimento diretto ed esclusivo degli autoveicoli indicati dal richiedente. Le autorizzazioni sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, quale il numero di autoveicoli, di cui all'art. 2 comma 12 lettera a), intestati al richiedente. La Regione svolge un'azione di monitoraggio relativa alle autorizzazioni ed, annualmente, informa la commissione di cui all'articolo 5.

4. Gli impianti ad uso privato esistenti, sprovvisti della autorizzazione comunale, chiedono l'autorizzazione al Comune entro e non oltre sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Trascorso inutilmente tale termine, l'impianto è chiuso ed il titolare dell'impresa è sanzionato secondo quanto previsto all'articolo 35. Le modifiche di un impianto ad uso privato compatibili con la specificità dell'impianto stesso sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10.

Art. 29

Contenitori-distributori mobili ad uso privato

1. L'attivazione di contenitori-distributori mobili ad uso privato per carburanti liquidi di categoria C è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, ai sensi dell'art. 19 legge 7 agosto 1990 n. 241, al Comune competente per territorio. Il titolare, contestualmente alla segnalazione certificata, è tenuto ad attestare il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi.

Art. 30

Prelievo di carburante in recipienti presso gli impianti stradali

1. Il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali, da parte di operatori economici o altri utenti che hanno la necessità di rifornire i propri mezzi direttamente sul posto di lavoro, è consentito per quantitativi inferiori a 1.000 litri, è soggetto a comunicazione al comune.

Art. 31

Impianti per il rifornimento di natanti da diporto o aeromobili

1. L'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti per il rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili è rilasciata dal comune nel quale l'impianto ha sede, nel rispetto della disciplina applicabile agli impianti stradali di distribuzione carburanti, salvo quanto previsto al comma 2.
2. Gli impianti per il rifornimento di natanti o aeromobili sono adibiti all'esclusivo rifornimento di natanti da diporto o di aeromobili;
3. La corretta realizzazione degli impianti per natanti o aeromobili deve risultare da regolare verbale di collaudo redatto dalla commissione di cui all'articolo 16.

VIGILANZA - SANZIONI – NORME TRANSITORIE

Art. 32

Vigilanza e controllo

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è esercitata da funzionari dell'ufficio regionale competente e dagli organi di polizia secondo le competenze attribuite dalle normative in vigore.
2. La violazione delle norme di cui alla presente legge, che prevedono l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riportate all'articolo 35, è accertata dai soggetti di cui al comma precedente.
3. Sono fatti salvi i controlli di natura fiscale e quelli inerenti la tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica affidati dalla normativa vigente alla competenza, rispettivamente, dell'Agenzia delle Dogane e del comando dei Vigili del Fuoco, nonché i controlli attinenti alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale demandati alle amministrazioni competenti.

Art. 33

Sanzioni

1. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00 colui che:
 - a) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti stradali senza la prescritta autorizzazione e conseguente collaudo, fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'art. 16;
 - b) installa ed esercita l'attività di distribuzione di carburanti in impianti ad uso privato senza la prescritta autorizzazione o fornisce carburanti a terzi;
2. Nei casi di cui al comma 1, oltre alla sanzione pecuniaria prevista, l'attività dell'impianto è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione. Se mancano i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione, il comune ordina lo smantellamento dell'impianto e il ripristino dell'area nella situazione originaria.
3. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 5.000,00 colui che:
 - a) effettua le modifiche in violazione degli articoli 9 e 10;
 - b) non utilizza le parti modificate dell'impianto entro il termine fissato nell'autorizzazione;
 - c) rifornisce utenti provvisti di recipienti mobili non conformi alle norme di sicurezza;
 - d) non rispetta le disposizioni in materia di orari e turni di apertura e chiusura;
 - e) non espone e non pubblicizza, in modo visibile dalla carreggiata stradale, il cartello relativo ai prezzi praticati, da definirsi con modalità che garantiscono una corretta e trasparente informazione per l'utente.
- c) attiva un contenitore-distributore mobile senza la prescritta comunicazione.
4. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 a euro 15.000,00 colui che non rispetta l'obbligo dell'esclusivo rifornimento a natanti o aeromobili in un impianto adibito al rifornimento degli stessi.
5. E' soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 5.000,00 colui che:
 - a) presenta domanda di rinnovo della concessione per un impianto autostradale successivamente al termine indicato all'articolo 26, ma entro la data di scadenza della concessione;
 - b) attiva l'impianto autostradale antecedentemente all'effettuazione del collaudo o in assenza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.
6. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste ai commi 1, 2, 3, 4 spettano al Comune ove è installato l'impianto.
7. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste al comma 5 spettano alla Regione Campania.
8. Il pagamento delle somme determinate dall'applicazione del presente articolo è effettuato secondo le modalità indicate nel regolamento di attuazione di cui all'art. 20.

Art. 34

Norme transitorie ed abrogazioni

1. Se compatibili con la normativa vigente, sono fatte salve le autorizzazioni già rilasciate e le istanze complete degli atti endoprocedimentali previsti, presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge. È data comunque facoltà agli interessati di adeguare la domanda di autorizzazione e di permesso di costruire alle norme introdotte dalla presente legge.
2. E' abrogata la Legge Regionale 29 marzo 2006 n. 6.

RELAZIONE TECNICO - FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.